

## **RISOLUZIONE n. 7 del 6.12.2005**

### **Risoluzione Legge n.248 del 2 dicembre 2005**

Nella seduta del 6.12.2005, composto come da verbale in pari data;  
rilevato che la legge n. 248 del 2.12.2005, all'art. 3 bis, comma II, nell'abrogare l'art. 11 D.Lgs. n. 545/92, che condizionava la durata in carica dei giudici tributari nella stessa Commissione, per non oltre dieci anni, ha previsto la permanenza degli stessi giudici nella medesima sezione fino a cinque anni;  
ritenuto che, in base ai principi generali, la norma non ha mai effetti retroattivi, salvo diversa statuizione, di cui non vi è traccia nella nuova normativa, neppure sotto il profilo transitorio, e, pertanto, la scadenza suddetta, per ciascun giudice, dovrebbe verificarsi trascorso il quinquennio dall'entrata in vigore della legge;  
ritenuto, tuttavia che già l'art. 6, del D.Lgs. n. 545/92, nel far carico al Presidente di ciascuna Commissione di stabilire, all'inizio di ogni anno, la composizione delle sezioni, lo obbliga ad assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse sezioni, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza;  
rilevato che lo stesso Consiglio, in tutte le sue precedenti Risoluzioni sulla materia, ha sempre dettato criteri - che qui si richiamano - volti ad evitare la composizione di collegi fissi, assicurando pure la presenza dei componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 545/92;  
ritenuto che la ratio della norma in parola da un lato, ubbidisce all'esigenza di temperare al massimo il rigido disposto dell'abrogato art. 11, e, dall'altro, intende evitare una prolungata permanenza di un giudice all'interno della medesima sezione, al fine di scongiurare il pericolo di un'eccessiva immedesimazione nella stessa funzione e consentire l'ampliamento dell'esperienza professionale;  
ritenuto, pertanto, che appare necessario provvedere, preliminarmente, ove sia ancora possibile, ad una differenziata ripartizione di competenze per materia delle singole sezioni all'interno della Commissione;

ritenuto che, solo così operando, ha maggior senso il passaggio, con scadenza quinquennale, di un magistrato da una sezione ad un'altra, passaggio già previsto dal richiamato art. 6;

ritenuto, da quanto sopra detto, che un criterio che contemperi le varie esigenze, può essere quello di spostare da una sezione all'altra, dopo l'avvenuta differenziazione nelle competenze, coloro che siedono da almeno sette anni nella medesima sezione, fino al completamento dell'operazione nell'ambito della Commissione stessa;

ritenuto che detto criterio, oltre a rendere operante la ratio che ha spinto il legislatore a modificare l'art. 11, evita che, l'eventuale decorrenza del quinquennio (che è comune a quasi tutti i giudici tributari) dall'entrata in vigore della norma, comporterebbe, alla suddetta scadenza, il contemporaneo passaggio da una sezione all'altra di numerosissimi componenti, con comprensibili problemi organizzativi e funzionali;

vista la propria risoluzione n. 10/2004, adottata per l'anno 2005, risoluzione che si intende confermare per il 2006, sia pure con qualche modifica, una delle quali resasi necessaria con la presente risoluzione adottata a seguito dell'introduzione dell'art. 3 bis, comma II, della legge 2.12.2005, n. 248;

### **P.Q.M.**

**invita** i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e di I e II grado di Trento e Bolzano:

1) ad attribuire già per il prossimo anno specifiche competenze alle singole sezioni, assegnando i nuovi ricorsi alla sezione designata competente per materia. Rimanendo ovviamente ferma l'assegnazione dei ricorsi pendenti fino al 31.12.2005;

2) a prevedere che, nella composizione delle sezioni, i magistrati tributari che hanno fatto parte della stessa sezione da oltre sette anni, vengano assegnati a quella numericamente successiva e designata con diversa competenza o ad altra immediatamente successiva.

**Conferma** con le specificazioni di cui in motivazione, la risoluzione n. 10 del 2004.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e di I e II grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Angelo GARGANI